



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare dall'art. 26, la Commissione Didattica, nella valutazione delle carriere, si atterrà al principio del superiore interesse degli studenti:

- 1) Al fine del riconoscimento e della convalida dei CFU acquisiti durante precedente carriera universitaria (abbreviazione degli studi, cambio corso, trasferimento in entrata, rinuncia agli studi) verrà considerato il SSD nel quale i crediti sono stati acquisiti, prescindendo dalla denominazione dell'insegnamento. Verranno riconosciuti solo i CFU acquisiti nella precedente carriera universitaria nei SSD attivati dal Regolamento Didattico del Corso di Studio;
- 2) In caso di esami sostenuti in corsi di laurea attivati in vigore del Vecchio Ordinamento (precedente al riforma del D.M 509/1999, d'ora in poi 'Vecchio Ordinamento', 'V.O.'), o sostenuti in carriere universitarie estere dichiarate equipollenti, verrà attribuito il SSD all'esame sostenuto tenendo in considerazione la declaratoria ministeriale dei SSD;
- 3) Se i crediti degli esami di cui si chiede il riconoscimento non combaciassero con i CFU previsti dal piano di studio, la Commissione didattica nel determinare se riconoscere totalmente o parzialmente i CFU attribuiti ai SSD utilizzerà il seguente criterio: se la differenza tra i CFU acquisiti nella precedente carriera universitaria e quelli attivati negli omologhi SSD dai Corsi di Studio in Area Pedagogica è pari o inferiore a 4, il riconoscimento sarà totale; se la differenza è superiore a 4 il riconoscimento sarà parziale, con obbligo per lo studente di acquisire i mancanti CFU;
- 4) Nel caso di richieste di riconoscimento di CFU relative ad esami sostenuti in vigore del V.O. il riconoscimento dei CFU sarà totale;
- 5) Per l'iscrizione diretta al II anno del C.d.L. Triennale è necessario vedersi riconosciuti almeno n°40 crediti totali;
- 6) Per l'iscrizione diretta al III anno del C.d.L. Triennale è necessario vedersi riconosciuti almeno n°80 crediti totali;
- 7) Per l'iscrizione diretta al II anno del C.d.L. Magistrale è necessario vedersi riconosciuti n°40 crediti totali;
- 8) In ossequio a quanto previsto dall'art. 26, comma 4, lett. b, verranno riconosciuti CFU nelle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative solo per le attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, le conoscenze e abilità maturate in attività formative per la preparazione degli esami di stato o in attività formative relative a master, gli specifici corsi di aggiornamento e/o perfezionamento;
- 9) In conseguenza, in attuazione dell'art. 26, comma 4, lett. a tutte le altre attività, ivi compreso la c.d. Patente Europea del Computer, o equivalenti, le certificazioni di conoscenza di lingue estere non attestate da Università, potranno dar diritto al riconoscimento di crediti nell'ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, delle ulteriori conoscenze linguistiche, delle abilità informatiche, degli *stages* e tirocini. In questi casi, la valutazione delle attività riconosciute, nei limiti previsti dal regolamento didattico e dalla



normativa vigente, non avverrà attraverso l'espressione di un voto bensì attraverso l'esenzione diretta dell'insegnamento;

- 10) In caso di CFU acquisiti nella precedente carriera accademica con giudizio di 'idoneità', qualora il Regolamento Didattico del Corso non preveda la possibilità di un giudizio di idoneità, lo studente dovrà sostenere un colloquio integrativo nella disciplina oggetto della richiesta e approvata dalla Commissione

Come stabilito dalla delibera n.101 del CDD in Scienze Umane e Sociali del 27-06-2022, il termine di obsolescenza per i CFU acquisiti dallo studente nella carriera pregressa è fissato in 10 anni per tutti gli esami con l'eccezione di quelli che riguardano la verifica della conoscenza delle lingue straniere, per i quali è ridotto a 3 anni e decorre in ogni caso dal giorno del conseguimento della laurea o dal giorno del superamento dell'esame (qualora lo studente richiedente non abbia concluso il percorso di studi).

Criteria di riconoscimento per i crediti formativi universitari per attività di tirocinio

Riconoscimento parziale di tirocinio (ore) per:

1. Attività patrocinata dall'università e dettagliata in termini di giorni, ore - svolta nell'ultimo biennio rispetto all'a.a. in cui viene presentata l'istanza di riconoscimento (ad eccezione del servizio civile - cfr. punto 2);
2. seminari, convegni, laboratori, attività didattiche (svolti nell'ultimo biennio e coerenti con il profilo formativo del percorso di studio), approvati precedentemente dalla commissione didattica e documentati da attestato firmato da un docente UniSalento.

Riconoscimento integrale di tirocinio (ore) per:

1. l'attività di insegnamento presso scuole pubbliche e/o private viene riconosciuta integralmente - ai fini del tirocinio - purché svolta negli ultimi cinque anni;
2. attività di formazione erogata da enti di formazione riconosciuti dalla Regione Puglia e/o dall'Università nei cinque anni;
3. per master, scuole di specializzazione e percorsi di formazione superiore, la commissione valuterà il percorso svolto ai fini del riconoscimento di esami e/o parti di essi;
4. l'attività delle 150 ore - svolte presso le strutture dell'Università del Salento
5. le attività certificate - coerenti con i profili di competenze e con gli obiettivi didattici del percorso formativo
6. il servizio civile

In ogni caso di istanza di riconoscimento CFU la Commissione Didattica si riserva di valutare la coerenza della richiesta rispetto al piano formativo.